



**Disciplinare per la concessione
del patrocinio non oneroso
della Camera di commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini**



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



1. Oggetto del disciplinare

Il disciplinare regola i criteri, le regole e le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio non oneroso (di seguito “patrocinio”) della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (di seguito “Camera di commercio”)

Il patrocinio rappresenta l’apprezzamento e il sostegno non economico della Camera di commercio nei confronti di iniziative di terzi che la Camera di commercio ritiene rilevanti e attinenti alle funzioni istituzionali e di promozione e sviluppo del tessuto economico territoriale e/o meritevoli per le loro finalità sociali, culturali e artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie.

La concessione del patrocinio non implica per la Camera di commercio l’assunzione di responsabilità o di coinvolgimento nell’esito dell’iniziativa e nella diffusione delle pubblicazioni e opere.


2. Soggetti e iniziative che possono beneficiare del patrocinio camerale

Il patrocinio può essere richiesto alla Camera di commercio da: Istituzioni, Enti pubblici, Associazioni, Ordini e Collegi professionali e soggetti collettivi, per i quali sia possibile accertare la correttezza e la validità dell’iniziativa di cui sono promotori.

Le iniziative devono svolgersi, di norma, nel territorio di riferimento della Camera di commercio; nel caso siano realizzate al di fuori, devono comunque avere ricadute positive per il sistema locale di riferimento.

Le iniziative che perseguono, anche indirettamente, fini di lucro non possono in linea di principio ottenere il patrocinio camerale, salvo che le stesse, per oggetto o per modalità di svolgimento, rappresentino una significativa occasione di promozione del territorio e del sistema imprenditoriale del territorio di competenza.

Il patrocinio può essere concesso anche per pubblicazioni e studi o opere realizzate su qualsiasi supporto, se ritenute meritevoli per la validità culturale e l’impatto, anche indiretto, sullo sviluppo del sistema economico-territoriale di riferimento.



Il patrocinio non può essere concesso a manifestazioni, convegni, seminari o qualsiasi altra iniziativa in cui non sia prevalente e presente l'interesse diffuso del sistema imprenditoriale locale e per tutte le iniziative promosse da partiti, movimenti politici, organizzazioni e soggetti comunque denominati che rappresentino interessi esclusivi di categorie o con finalità di propaganda o proselitismo o per finanziamento della struttura che promuovono, direttamente o indirettamente.

3. Titolarità della decisione

La decisione sulla concessione del patrocinio è riservata alla competenza del Presidente ed è insindacabile, previa istruttoria dell'ufficio e sentito il Segretario generale.

La concessione o il diniego motivato alla concessione sono comunicati al richiedente tempestivamente, di norma entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocolla della richiesta, dall'ufficio che ne cura l'istruttoria.


4. Come richiedere il patrocinio

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere presentata in tempo utile per la valutazione, di norma almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale si riferisce; eventuali casi d'urgenza devono essere motivati e saranno valutati di volta in volta.

Il soggetto richiedente deve presentare la richiesta su carta intestata ed in conformità allo schema-tipo allegato al presente Disciplinare, reperibile sul sito camerale.

Nella richiesta devono essere indicati tutti gli elementi utili a valutare sia le caratteristiche del soggetto richiedente, che la validità dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio:

- dati del soggetto richiedente, compresi i dati di contatto, e della sua attività ed eventuale relativa documentazione illustrativa;
- contenuti, finalità, programma (con luogo e data di svolgimento), destinatari dell'iniziativa, eventuali patrocini o contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati.



La richiesta va indirizzata al Presidente della Camera di commercio della Romagna e trasmessa all'indirizzo PEC cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it, sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa allegando la copia, per immagine, di un documento d'identità di chi sottoscrive, in corso di validità.

5. Uso del marchio camerale

La concessione del patrocinio autorizza anche all'uso del marchio camerale, nel rispetto delle prescrizioni del “Disciplinare per l'utilizzo del marchio della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini” pubblicato sul sito camerale.


Il patrocinio deve essere adeguatamente evidenziato sulla pubblicazione e sul materiale informativo e promozionale dell'iniziativa, tramite l'inserimento della dicitura “con il patrocinio della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini” o, in breve “con il patrocinio della Camera di commercio della Romagna” e/o dal logo camerale. In ogni caso, non dovrà mai essere utilizzato l'acronimo CCIAA.

Il patrocinio e l'utilizzo del logo camerale hanno entrambi durata limitata, coincidente con quella dell'iniziativa/pubblicazione specifica per cui sono stati concessi. Non è possibile quindi un loro successivo utilizzo.

6. Tutela dell'immagine della Camera di commercio della Romagna

Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio e l'utilizzo del marchio camerale invia alla Camera di commercio copia del materiale in cui sono apposti la dicitura e l'eventuale logo.

La Camera di commercio, inoltre, può eseguire controlli, direttamente o mediante terzi, per accertare il corretto utilizzo sia del patrocinio che del logo.



Il Segretario generale vigila sul corretto utilizzo del marchio camerale e il patrocinio concesso può essere ritirato quando, a insindacabile giudizio del Presidente o del Segretario generale, la pubblicazione o il materiale informativo e promozionale della iniziativa o le sue modalità di svolgimento siano ritenuti non conformi a quanto previsto nel presente Disciplinare oppure non in linea con l'immagine della Camera stessa, così come indicato al punto 5. Se è temporalmente possibile, eventualmente la Camera può assegnare al soggetto a cui ha concesso l'utilizzo un termine per procedere alle modifiche richieste.

La Camera di commercio può decidere di non patrocinare ulteriori pubblicazioni/iniziative promosse dal medesimo soggetto già beneficiario di precedente patrocinio, con o senza utilizzo del logo camerale, nel caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso di utilizzo non autorizzato del patrocinio, della denominazione della Camera di commercio e del logo, la Camera di commercio chiede l'immediata cessazione dell'utilizzo, la distruzione del materiale sul quale compaiono il patrocinio e il logo camerale e, eventualmente, la rettifica sui mezzi di comunicazione nei modi ritenuti più idonei; ferma restando la valutazione, nei casi più gravi, sul ricorrere alle vie legali per la tutela dell'immagine dell'ente e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

7. Trattamento dei dati

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente disciplinare e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio www.romagna.camcom.it. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.